



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

*Sezione Quarta Civile*

*fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni*

### **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC**

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo /e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- visto l'art. 624 *bis* c.p.c.

### **SOSPENDE**

il processo di esecuzione sino al 18/05/2026;

### **AVVISA**

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

### **DISPONE**

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet ove è stata eventualmente pubblicata la relazione di stima entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, all'esperto stimatore, al custode e al delegato, se nominati.

Brescia, 17/11/2025

Il Giudice dell'Esecuzione  
Alessandro Pernigotto